REGOLAMENTO (CEE) N. 435/87 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1987

che fissa il massimale indicativo delle importazioni per il 1987 per le patate di primizia e che modifica il regolamento (CEE) n. 624/86

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 83,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS) [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 2297/86 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 83 dell'atto di adesione, all'inizio di ogni campagna di commercializzazione viene stabilito un bilancio per le patate di primizia in base alle previsioni di produzione e di consumo nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1987 e l'inizio della campagna di commercializzazione 1987/1988, occorre redigere un bilancio specifico; che un nuovo massimale indicativo è ottenuto in base ai suddetti bilanci;

considerando che le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 569/86, mentre le sue modalità di applicazione sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3866/66 [4];

considerando che il regolamento (CEE) n. 624/86 della Commissione [5] ha stabilito talune modalità di applicazione dell'MCS nel settore delle patate di primizia; che è opportuno modificare tale regolamento per tener conto, tra l'altro, della fissazione annua del massimale indicativo d'importazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il massimale indicativo per l'importazione, nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, delle patate di primizia provenienti dalla Spagna, di cui alla sottovoce 07.01 A II della tariffa doganale comune, è pari, per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1987 e il 30 giugno 1987, a 88 000 t.

Articolo 2

All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 624/86, il testo della seconda frase è sostituito dal seguente testo:

« Tuttavia, la validità dei titoli scade entro e non oltre il 30 giugno di ciascuno degli anni per i quali è stato stabilito un massimale indicativo d'importazione ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
[2] GU n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 3.
[3] GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
[4] GU n. L 359 del 19. 12. 1986, pag. 33.
[5] GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 1.